



Mario Tagliaferri
Matteo Zucca
Emanuele Serina
Rina Chiesa
Stefania Serina
Matteo Riboldi
Laura Cremonesi

Cosimo Canturi
Erika Cresti
Andrea Fondatori
Simona Giliberto
Maurizio Stella
Marco Vignoli
Stefano Vignoli

CIRCOLARE 7/2019 – 12 marzo 2019

Tassa annuale di concessione governativa

Gent.mi Clienti,

come noto, **si ricorda che** ai sensi dell'articolo 23 della tariffa allegata al Dpr 641/72, approvata con il Dm 28 dicembre 1995, **le società di capitali** (Srl, Spa e Sapa) **sono tenute a versare, entro il 18 marzo 2019** (il 16 cade di

sabato), **la Tassa annuale di Concessione Governativa (CCGG) relativa all'anno 2019.**

Si ricorda che sono tenute al versamento della tassa tutte le società di capitali (anche se in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali) ad eccezione delle società dichiarate fallite e le società cooperative e di mutua assicurazione.

IMPORTO DA VERSARE

L'importo da versare, a mezzo **modello F24** con indicazione nella sezione "Erario" del **codice tributo "7085" e periodo di riferimento "2019"**, varia in funzione dell'ammontare del capitale o fondo di dotazione alla data del 1° gennaio 2019 (eventuali variazioni intervenute successivamente non assumono rilevanza). Più precisamente, è dovuto l'importo di:

- **€ 309,87** se il capitale (o fondo di dotazione) non supera € 516.456,90;
- **€ 516,46** se il capitale (o fondo di dotazione) supera € 516.456,90.

Ricordiamo che, **per le società di capitali costituite dopo il 1° gennaio 2019**, in luogo del modello F24, **il versamento va effettuato con apposito bollettino** sul numero di conto corrente postale 6007 intestato all'Ufficio delle Entrate – Centro operativo di Pescara.

VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALE E IMPOSTA DI BOLLO

Poiché la tassa annuale sostituisce la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro delle decisioni dei soci, libro delle decisioni degli amministratori...), in caso di richiesta (al Notaio o al Registro Imprese) di vidimazione dei libri sociali successivamente al 18 marzo 2019 sarà necessario esibire copia del modello F24 attestante l'avvenuto versamento.

member of



MILANO

CREMA

FIRENZE

ROMA

CATANIA

LEXIS DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Viale Bianca Maria n. 41 – 20122 MILANO
tel. 02.76009185 / 02.795660 - fax 02.76012211
Via Boldori n. 18 – 26013 – CREMA
tel. 0373.8781 r.a. - fax 0373.878149
studio@lexis.it | www.lexis.it

Si ricorda che **il versamento della tassa forfettaria di concessione governativa ha rilevanza anche ai fini dell'imposta di bollo dovuta per la numerazione dei libri prescritti dal primo comma dell'art. 2214 del Codice Civile**. Infatti, gli imprenditori individuali e le società di persone, nonché le società cooperative, soggetti esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa annuale di concessione governativa, sono tenuti a versare l'imposta di bollo per la numerazione di libro inventari e libro giornali nella misura di € 32,00 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, mentre le società di capitali (se soggette alla tassa forfettaria di concessione governativa) beneficiano della riduzione ad € 16,00.

DEDUCIBILIA' DELLA TASSA

La tassa annuale di concessione governativa è **deducibile sia ai fini Ires che ai fini Irap**.

Per quanto attiene l'esercizio in cui la tassa può essere dedotta, si rileva che **per la stessa opera il criterio di cassa**.

L'articolo 99 del TUIR dispone infatti che sono ineducibili le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, mentre "le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento".

Come chiarito dalla circolare n. 137 del 1997 del Ministero delle Finanze, tra "le altre imposte" rientrano anche le tasse quale quella di concessione governativa.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ai fini sanzionatori, in materia di tassa di concessione governativa si ritiene applicabile la regola generale di omesso versamento dei tributi di cui all'art. 13, comma 3, D. Lgs. 473/1997 che comporta una sanzione nella misura del 30% del tributo non versato.

Sulla base della sanzione così determinata risulterebbe **possibile beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso** nelle seguenti misure:

- dallo 0,1% all' 1,4% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno;
- 1,5% per ravvedimento operato tra il 15° e il 30° gg dalla scadenza;
- 1,67% se il ravvedimento interviene dal 31° al 90° gg dalla scadenza;
- 3,75% in caso di ravvedimento intervenuto entro il 18 marzo 2020;
- 4,29% se il contribuente si ravvede entro il 18 marzo 2021;



- 5% per i ravvedimenti che intervengono dopo il 18 marzo 2021 (nel caso di ravvedimento oltre 2 anni le sanzioni sono infatti ridotte a 1/6).

Sul tardivo versamento si applicano anche gli interessi nella misura legale pari allo 0,8% (il tasso legale era pari allo 0,3% fino al 31/12/2018).

Infine, si rammenta che va effettuato tramite mod. F24 il versamento della tassa cumulativamente agli interessi; mentre la sanzione si paga con mod. F23, riportando i seguenti dati:

- campo 6 - codice ufficio "RCC"
- campo 9 - causale "SZ"
- campo 10 - anno di riferimento della tassa (es. "2018" se si ravvede la scorsa annualità);
- campo 11 - codice tributo "678T".

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti.

LEXIS - Dottori Commercialisti Associati

